

APD MARCONI '93-UISP 	CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE	
	IN VIGORE DAL 01.01.2025	FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Redatto ed applicato ai sensi e per gli effetti del:

“Regolamento per la prevenzione ed il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati”
e alle Linee Guida per l’adeguamento alle politiche di Safeguarding” emanati dalla UISP

SOMMARIO

Art.1 Premessa

Art.2 Condotte Vietate

Art.3 Doveri e Obblighi

Art.4 Comportamento da tenere in presenza di una possibile condotta rilevante

Art.5 Riservatezza

Art.6 Norme finali

Art. 1 - PREMESSA

Diritto fondamentale dei tesserati è di essere trattati con rispetto e dignità in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psicofisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

Non sono consentite e in alcun modo tollerate discriminazioni di nessun genere che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

Il Presente "Codice Etico e di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" (di seguito anche "Codice Etico e di Condotta") è redatto dall'Associazione APD Marconi '93-UISP (di seguito anche "Associazione") come previsto dal comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall'Eps UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti).

In caso di violazione delle norme adottate dall'Associazione, contenute nel presente "Codice etico e di Condotta" e nel "Modello Organizzativo e di Controllo" (di seguito anche "Modello") dell'Associazione, troverà applicazione il sistema disciplinare riportato all'interno del "Modello" al punto "contrasto dei comportamenti lesivi".

Art. 2 - CONDOTTE VIETATE

L'“abuso psicologico”	qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali
L'“abuso fisico”	qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti) che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base ad età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping
La “molestia sessuale”	qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero

	telefonate, messaggi, lettere o ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante
L'“ abuso sessuale ”	qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati
La “ negligenza ”	il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato
l'“ incuria ”	la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo
l'“ abuso di matrice religiosa ”	l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume
il “ bullismo, cyberbullismo ”:	qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto personalmente, attraverso i <i>social network</i> o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla <i>performance</i> sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima)
I “ comportamenti discriminatori ”	qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, <i>status</i> sociale economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. In ogni caso, costituiscono condotte vietate tutti quei comportamenti ulteriori che comportano ostacolo al mantenimento di un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione

Art. 3 – DOVERI E OBBLIGHI

Tutti i soggetti destinatari del presente codice si impegnano a:

- attenersi alle regole in tutte le fasi dell'attività;
- rispettare e incoraggiare i principi di fair play e integrità, promuovere il rispetto della disciplina, della correttezza, degli avversari e lo spirito di squadra fuori e dentro la piscina;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- ascoltare le richieste, i bisogni e le preoccupazioni di tutti gli atleti;

- sostenere coloro che parlano apertamente dei problemi di discriminazione e incoraggiandoli a denunciare le discriminazioni di cui sono vittime o testimoni;
- valorizzare le capacità e le competenze dei/delle minorenni attraverso metodologie e didattiche partecipative e inclusive;
- rispettare i peculiari e individuali;
- programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo e dell'atleta, tenendo in considerazione anche gli interessi e i bisogni dello stesso;
- assumere comportamenti educativi in cui ogni persona di minore età possa costruire positivamente la propria identità e la propria autostima, possa eccellere e sbagliare sentendosi comunque valorizzata;
- trasmettere serenità, entusiasmo, passione, considerando il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti al di sopra di ogni altra cosa, garantendo che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo;
- intessere relazioni proficue con i genitori degli atleti al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da persona autorizzata. Ogni autorizzazione deve essere sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;
- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad esempio: visita medica, assistenza post infortunio, trattamento masso e fisioterapico) si svolga in modo aperto ed in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo adulto;
- accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure, prevedendo soluzioni logistiche atte a prevenire comportamenti inappropriati e situazioni di disagio. In caso di atleti minorenni sono da adottare maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la potestà genitoriale sul minore;
- organizzare il lavoro e il luogo di lavoro in modo tale da minimizzare i rischi di abuso e discriminazioni sulle persone;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minorenni, segnalando la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale;
- vigilare in merito all'identificazione di situazioni che possano comportare rischi per bambini, bambine, adolescenti e adulti e sappiano gestirle;
- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello Organizzativo e di Controllo;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate sul tema della tutela dei minori.

3.1 Doveri dei Tesserati

I tesserati dell'Associazione devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

3.2 Doveri dei dirigenti sportivi e tecnici

I dirigenti sportivi ed i tecnici, nonché i volontari e gli altri lavoratori sportivi devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

3.3 Doveri degli atleti

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui all'art. 5;
- segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

A tutti i soggetti destinatari del presente codice non è pertanto mai ammesso:

- colpire, assalire fisicamente o psicologicamente una persona sia di minore età che adulte; infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad abuso fisico;
- impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con individui di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle modalità di consenso legalmente riconosciute nei diversi paesi, e non fare commenti sessualmente allusivi;
- consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- sfruttare un minore per tornaconto personale o economico;
- usare atteggiamenti e linguaggi discriminatori o offensivi nei confronti di atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'attività;
- agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore o avere atteggiamenti nei confronti di bambini, bambine e adolescenti che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale

- escludere dalle attività sportive persone per colore della pelle, lingua, religione, nazionalità o origine nazionale o etnica, così come per convinzioni personali, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità o altre caratteristiche personali o status;
- utilizzare modalità manipolative di bambini, bambine e adolescenti né in termini di “costrizione” psicologica né in termini di sfruttamento del talento né, tantomeno, con interventi dopanti per l’incremento della prestazione sportiva;
- discriminare, trattare in modo differente o favorire alcune persone, anche di minore età escludendone altre;
- utilizzare i social media in maniera inappropriata, coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e pubblicare commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro dei danni;
- acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi e sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo e/o digitale in assenza della liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori;
- permettere a persone di minore età con cui si lavora di dormire nella propria casa senza sorveglianza e autorizzazione preventiva del proprio diretto responsabile;
- dormire nella stessa stanza o nello stesso letto con una persona di minore età con cui si lavora;
- fare per bambini, bambine e adolescenti cose di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
- dare denaro o beni o altre utilità ad una persona di minore età al di fuori dei parametri e degli scopi stabiliti dalle attività.

Art. 4 - COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE

Tutti i “Destinatari” devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per sé e per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione al “*Responsabile Safeguarding*” dell’Associazione o al “*Safeguarding Officer*” dell’UISP.

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il “*Responsabile Safeguarding*” dell’Associazione, nel rispetto di quanto disciplinato nel “Modello Organizzativo e di Controllo” in materia di segnalazioni, o direttamente con il “*Safeguarding Officer*” dell’UISP.

In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli stessi esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il “*Responsabile Safeguarding*” dell’Associazione.

Art. 5 - RISERVATEZZA

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR):

- i dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso;
- in particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici,

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti;

- l'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati;
- la documentazione, sia cartacea che sia digitale, raccolta dall'Associazione e contenente dati personali di tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, *data breach*, ... eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Art. 6 - NORME FINALI

Il presente "Codice Etico e di Condotta" è aggiornato dall'organo direttivo dell'Associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni dell'UISP.

Eventuali proposte di modifiche al presente "Codice Etico e di Condotta" dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo direttivo dell'Associazione.

Il presente "Codice Etico e di Condotta" è pubblicato sul sito internet dell'Associazione e, se nella sua disponibilità, è affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i soggetti di cui all'art. 2 del "Modello Organizzativo e di Controllo", qualunque sia il motivo del rapporto, al momento in cui si instaura il rapporto con l'Associazione che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.